



# TRIBUNALE di PALMI

\*\*\*\*\*

**Oggetto: Nuove disposizioni organizzative a seguito della legge di conversione con modificazioni del D.L. 30 aprile 2020 n. 28.**

## Il Presidente

n.q di Coordinatore degli Uffici del Giudice di Pace del Circondario

**Visto** il proprio decreto prot. n. 931/20 U. del 7 maggio 2020 con il quale sono state adottate, ai sensi dell'art. 83, commi 6 e 7, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (nel testo risultante dalle modifiche di cui al D.L. 8 aprile 2020 n. 23, dalla legge di conversione 24 aprile 2020 n. 27 e dalle ulteriori modifiche di cui al D.L. 30 aprile 2020 n. 28), le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, ritenute necessarie per la c.d. fase 2 dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, **ossia per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 31 luglio 2020;**

**Visto** il successivo provvedimento n. 1072/20 U. del 29 maggio 2020, con il quale, tenuto conto dell'andamento tranquillizzante dell'infezione da COVID-19 nella Provincia di Reggio Calabria, è stato ampliato il numero delle cause da trattare per ogni udienza per quanto riguarda il settore civile;

**Considerato** che il D.L. n. 28 del 30 aprile 2020, che ha modificato l'art. 83 del D.L. n. 18/20 (convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020 n. 27) con riferimento alla durata della fase 2 dell'emergenza epidemiologica, è stato a sua volta modificato dalla L. di conversione 25 giugno 2020 n. 70, la quale sul punto ha stabilito che all'art. 3, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«*b-bis) al comma 6, primo periodo, le parole "31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti "30 giugno 2020".*»<sup>1</sup>;

### Ritenuto:

- che, per effetto della suddetta modifica, dal 1° luglio 2020 – cessata la fase 2 dell'emergenza sanitaria – l'attività giudiziaria deve riprendere il suo normale corso, **fatti salvi "gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 3**

<sup>1</sup> Il comma 6, primo periodo, dell'art. 83 del D.L. n. 18/20, nel testo risultante dalla legge di conversione e dal D.L. n. 28/20, è così formulato:

“*Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVI-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 31 luglio 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative agli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute [...]*”.

**comma 1, lettera i), del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28»**, come recita l'art. 2 della legge di conversione del D.L. n. 28/2020;

- che, pertanto, a decorrere dal 1° luglio non possono trovare più applicazione, **quanto agli affari giudiziari da trattare**, le limitazioni di cui ai decreti presidenziali n. 931 U. del 7 maggio 2020 e n. 1072/20 U. del 29 maggio 2020, **l'emendamento legislativo comportando la trattazione di tutti gli affari e la celebrazione in aula e in presenza di tutte le udienze, sia civili che penali;**
- che, tuttavia, **non essendo ancora cessato lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dovendosi perciò continuare a rispettare l'obbligo del distanziamento sociale**, al fine precipuo di evitare assembramenti e contatti ravvicinati tra le persone nelle aule di udienza nelle aule, nei corridoi e, più in generale, negli spazi interni degli Uffici del Giudice di pace di Palmi e di Oppido Mamertina, **è necessario che le cause civili e i processi penali siano trattati per fasce orarie – e ove possibile – ad orario fisso predeterminato**, secondo quanto meglio verrà specificato in dispositivo, tenuto conto, peraltro, che occorre ancora verificare, tramite un nuovo intervento da parte del RSPP, quante persone possono essere contemporaneamente presenti in ciascuna aula di udienza senza mettere a rischio la salute dei magistrati, dei dipendenti e degli utenti;

**Ritenuto**, altresì, di dovere confermare:

- **per tutto il mese di luglio 2020**, le disposizioni di cui alla lettera C del decreto n. 931 U. del 7 maggio 2020 (attinenti agli obblighi informativi), che si riporteranno nel dispositivo per comodità di lettura;
- **fino a nuovi eventuali provvedimenti organizzativi**, le disposizioni che limitano l'accesso del pubblico alle cancellerie e la prenotazione dei servizi, tenuto conto del fatto che non sono state ancora installate le barriere di plexiglas, ritenute necessarie dal RSPP per la sicurezza, di cui è stato autorizzato solo qualche giorno fa l'acquisto da parte del Ministero della Giustizia;

**Ritenuto**, infine, **quanto al lavoro del personale amministrativo**, che nella relativa organizzazione – pur essendo tuttora vigente la norma di cui all'art. 87 del D.L. n. 18/20, che non è stato oggetto di alcuna modifica da parte del D.L. n. 28/20 (né della legge di conversione n. 70/20)<sup>2</sup> –, debba tenersi conto della ripresa dell'attività giudiziaria ordinaria e della conseguente necessità di incrementare quanto più possibile i presidi giornalieri, sì da avere ogni giorno in ufficio una presenza media giornaliera di dipendenti pari a circa l'80;

**facendo seguito alle disposizioni già informalmente impartite** ai Giudici di pace e al Direttore dell'Ufficio del Giudice di pace di Palmi

**DISPONE**

---

<sup>2</sup> Tale norma – è bene rammentarlo – dispone che *fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19* (cioè, allo stato, fino al 31 luglio 2020), *ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa.*

Quanto segue.

**A. Con specifico riferimento all'attività giudiziaria:**

1. Le cause civili e i processi penali saranno trattati in aula per fasce orarie e – ove possibile – ad orario fisso predeterminato.
2. Rimangono fermi i rinvii delle cause civili e dei processi già disposti con provvedimento emesso in data anteriore al 1° luglio 2020.
3. Tutti i presenti in aula sono tenuti a rispettare una distanza minima interpersonale di almeno un metro e all'uso scrupoloso delle mascherine, secondo le regole igieniche di condotta diramate dal Ministero della salute..
4. **I Giudici sono autorizzati a rinviare le cause civili e i processi penali**, ove ciò sia necessario per consentire lo svolgimento delle udienze con le modalità sopra descritte e nel rispetto delle regole igieniche precauzionali. Nel rinvio si dovrà tenere conto dei criteri di priorità. I provvedimenti di rinvio e l'indicazione delle fasce orarie saranno tempestivamente comunicati dalla cancelleria in via telematica.
5. **L'accesso all'aula di udienza è consentita solo ai difensori, alle parti e a chiunque abbia un ruolo nella causa di interesse (testimoni, consulenti tecnici, ecc.).**
6. Nelle cause civili fissate per la precisazione delle conclusioni, al fine di ridurre al minimo la loro permanenza in aula, **i difensori predisporranno preferibilmente in anticipo note scritte contenenti le sole conclusioni**; tali note verranno allegate al verbale d'udienza per farne parte integrante.
7. **Le udienze penali si dovranno celebrare a porte chiuse**, ai sensi dell'art. 472, comma 3, c.p.p.

**B. Obblighi informativi.**

8. I Giudici di pace e il personale amministrativo, ove siano venuti in contatto, direttamente o indirettamente, con soggetti di cui è stata accertata la positività al virus COVID-19, sono tenuti in ogni caso, e anche in assenza dei relativi sintomi, a darne immediata comunicazione al proprio medico di Medicina generale, oppure a telefonare al numero verde regionale 800-767676 appositamente istituito, al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale e territorialmente competente, nonché ad informare il Presidente del Tribunale e il Dirigente amministrativo.
9. Ai Giudici di pace, al personale amministrativo e all'utenza è interdetto l'accesso all'ufficio ove venga riscontrato all'atto della misurazione una temperatura corporea superiore a 37,5 gradi.

**C. Disciplina dell'accesso del pubblico e altre misure riguardanti la sicurezza dei dipendenti e degli utenti.**

10. Si confermano – **fino a nuove eventuali provvedimenti organizzativi** – le disposizioni attualmente in vigore per quanto concerne l'orario di apertura delle cancellerie (dalle 8.30 alle ore 12.30 nei giorni da lunedì a venerdì) e l'accesso ai servizi mediante prenotazione telefonica o telematica.
11. L'accesso agli Uffici è consentito a **poche persone per volta** in modo tale che non si creino assembramenti nei locali e sia sempre rispettata la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Il personale di vigilanza curerà che l'accesso si svolga con queste modalità.
12. Alle cancellerie si può accedere **una persona per volta** e rispettando comunque la distanza interpersonale minima di almeno un metro.
13. Il personale amministrativo, i Giudici di pace, gli Avvocati e chiunque, previo appuntamento, dovesse accedere agli Uffici **saranno tenuti, indistintamente e senza alcuna eccezione, al rispetto delle misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del contagio** adottate dalle Autorità di governo e sanitarie, nazionali regionali e locali (distanziamento sociale, igiene personale, **uso di mascherine** e quant'altro).
14. Viene demandato al Direttore di cancelleria di adottare le disposizioni organizzative in ordine alla composizione e gestione del presidio giornaliero (per vero già incrementato nella misura massima possibile con provvedimento del 25 giugno 2020), all'attività esigibile con il lavoro a distanza (ormai ridotto al minimo) e all'eventuale rimodulazione dei progetti lavorativi alla luce delle esigenze derivanti dalla ripresa dell'attività giudiziaria.

\*\*\*\*\*

Si comunichi con urgenza:

- a tutti i Magistrati degli Uffici del Giudice di pace di Palmi e Oppido Mamertina;
- al Direttore dell'Ufficio del Giudice di pace di Palmi;
- al Sindaco del Comune di Oppido Mamertina;
- al Procuratore della Repubblica di Palmi;
- ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Palmi, Reggio Calabria e Locri;
- al Presidente della Corte di Appello di Reggio Calabria e al Procuratore Generale presso la Corte di Appello;
- al Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Reggio Calabria;
- Alle Organizzazione Sindacali e alla R.S.U.

Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento nel sito *web* del Tribunale di Palmi.

Palmi, 1 luglio 2020

**Il Presidente del Tribunale**

Concettina Epifanio  
*Concettina Epifanio*